



Città di Mendicino

(Provincia di Cosenza)

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 19 del Reg. Data 17.07.2025	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI MENDICINO, ADEGUATO ALLO SCHEMA TIPO DELLA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022, EMANATA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 1, DEL CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE, DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.
---	--

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **diciassette** del mese di **luglio**, alle **ore 16:20**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale. Alla convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri comunali			Assente
1	BUCARELLI	IRMA	X
2	GIORDANO	IGNAZIO	X
3	GIORDANO	ROSSELLA	X
4	NATOLI	CARLO	X
5	MOSCIARO	ALBINO	X
6	BARONE	ROBERTINO	X
7	GRIMALDI	ALESSIA	X
8	PALAMARA	CHIARA	X
9	IMBROGNO	GIORGIA	X G
10	GRECO	ANGELO	X
11	AIELLO	ROSARIA	XG
12	RICCI	MARGHERITA	XG
13	LUCIANI	LUCIANO	X

Assegnati n.13	In carica n.13	Presenti n.09	Assenti n.04
----------------	----------------	---------------	--------------

oooooooo

Assiste l'adunanza il Segretario Dr. Dario Policicchio il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta.



Città di Mendicino

(Provincia di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI MENDICINO, ADEGUATO ALLO SCHEMA TIPO DELLA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022, EMANATA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 1, DEL CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE, DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E I MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/12/2016 è stato costituito il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile Città di Mendicino, approvando il relativo regolamento;

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante *"Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106"*, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore, e in particolare gli articoli 4, 5, 17, comma 5, 32, 46, lettera g) concernenti Il Gruppo comunale di protezione civile, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile» e, in particolare:

- l'art. 31, comma 3, concernente la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile anche attraverso volontariato organizzato operante nel settore della protezione civile;
- l'art. 32, comma 2, che prevede la promozione da parte del Servizio nazionale della funzione di protezione civile; protezione civile della più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile.
- l'art. 32 comma 3 che dispone che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'art. 5, comma 1, lettera y) del Decreto Legislativo n. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile;

VISTO altresì il comma 1 dell'art. 35 del Codice della protezione civile che dispone che i Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un Gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore, costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che la costituzione del Gruppo Comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio Comunale, sulla base di uno schema tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del medesimo Codice della protezione civile;

CONSIDERATO che

- ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n.1/2018 i Sindaci, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, in conformità di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle proprie amministrazioni;

- ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Decreto Legislativo n. 1/2018 i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'art. 1. della Legge 7 aprile. 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 18 del medesimo decreto n. 1/2018, nel rispetto delle disposizioni del medesimo decreto, delle Leggi Regionali in materia di protezione civile e del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, procedendo, in particolare, all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 3 di cui al citato Decreto Legislativo n. 1/2018;

VISTA la "DIRETTIVA 22 dicembre 2022 - Approvazione di uno schema - tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile" emanata in attuazione dell'art. 35, comma 1, del Codice della protezione civile, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile (pubblicata sulla GU n.53 del 3-3-2023);

Atteso che la suddetta Direttiva è stata emanata al fine di dare un indirizzo unitario per la costituzione dei gruppi comunali di protezione civile, volto a garantire un quadro coordinato e integrato tra i diversi livelli organizzativi di protezione civile valorizzando la funzione sociale dell'apporto volontario dei cittadini, nonché per migliorare l'efficienza e l'efficacia del sistema di protezione civile a livello locale assicurando un'adeguata e appropriata risposta del volontariato organizzato di protezione civile alle attività ed agli eventi di protezione civile;

RITENUTO necessario procede all'adeguamento del Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile allo schema tipo della suddetta Direttiva;

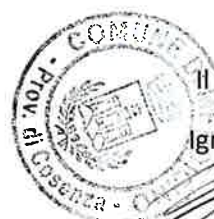
VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, espresso dal responsabile del Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile;

PROPONE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare l'allegato Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile Città di Mendicino adeguato allo schema tipo della Direttiva 22 dicembre 2022, emanata in attuazione dell'art. 35, comma 1, del Codice della protezione civile, dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile (pubblicata sulla G.U. n. 53 del 03/03/2023);
3. Di dare atto che il presente regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile Città di Mendicino sostituisce quello precedente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/12/2016;
4. Di trasmettere il presente atto al Dipartimento Regionale di Protezione Civile della regione Calabria;
5. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione dedicata;
6. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.


Il Vicesindaco
Ignazio Giordano


OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI MENDICINO, ADEGUATO ALLO SCHEMA TIPO DELLA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022, EMANATA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 1, DEL CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE, DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E I MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL TESTO UNICO 18.8.2000, N. 267)

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER MOTIVI ESPRESSI NEL TESTO DELLA PROPOSTA

Mendicino, 10 Luglio 2025

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE URBANISTICA E AMBIENTE
Ing. Roberto Greco



PER LA REGOLARITA' CONTABILE

SETTORE FINANZIARIO

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE PER MOTIVI ESPRESSI NEL TESTO DELLA PROPOSTA

Mendicino, 10 Luglio 2025

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Nuccio Nicoletti



REGOLAMENTO

“GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI MENDICINO”

IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N.1

Art. 1 - Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

1) Il **Gruppo comunale di volontariato di protezione civile della Città di Mendicino**, di seguito GCVPC, costituito nella sede legale del Comune di Mendicino, opera in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, c. 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.

2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente;

3) Il Comune di Mendicino provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione Calabria, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione “Altri Enti del Terzo settore”.

Art. 2 - Il Sindaco

1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.

2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo Comunale di Protezione Civile

- 1) Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e regionali, le modalità di costituzione del GCVPC quale parte integrante della locale struttura comunale di protezione civile.
- 2) Lo scopo del regolamento è quello di rafforzare la gestione di una struttura volta ad un razionale e tempestivo impiego di tutte le risorse umane e materiali al verificarsi di episodi calamitosi.
- 3) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;

c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;

d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;

e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;

f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.

3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di Mendicino, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.

4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

- Il Registro dei Volontari iscritti;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec,, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale.

5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12.

6) In caso di rigetto motivato, l'ufficio comunale competente deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.

7) Il Comune di Mendicino promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente

Art. 6 - Volontari effettivi

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che hanno già superato o che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al GCVPC;
- DPI idonei.
- Copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

- a) recesso volontario presentato dal volontario;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 4 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
- c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
- d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.

4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 10 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi 4 dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle

spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.

2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di Mendicino, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile Citta' di Mendicino.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

1) I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del GCVPC

1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:

- a) Assemblea;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi iscritti al GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi possono esprimersi e concorrere a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC.
- 2) È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
- 3) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 4) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 5) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 6) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti e si compone di un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti ed è presieduto dal Coordinatore operativo. E' l'organo con compiti di direzione e coordinamento, a supporto alle attività del Coordinatore operativo.

2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.

3) Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

4) Il Consiglio Direttivo in particolare:

a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC,

sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;

b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;

c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;

d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13 - Coordinatore operativo

1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 6 per un periodo di 3 anni ed è

9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 6, elegge un "Vice-Coordinatore", secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC

1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di Mendicino e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi

4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso, il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.

2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC saranno indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 6. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi della Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune di Mendicino e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.

4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.

5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.

7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.

8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.

- 1) Il Comune assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui volontari iscritti responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte degli stessi.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli

oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del D.M. n.106/2020, in quanto compatibile.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI MENDICINO, ADEGUATO ALLO SCHEMA TIPO DELLA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022, EMANATA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 1, DEL CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE, DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione a firma del Vicesindaco ad oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI MENDICINO, ADEGUATO ALLO SCHEMA TIPO DELLA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022, EMANATA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 35, COMMA 1, DEL CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE, DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.**

PRESO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei Settori competenti ed allegati alla proposta medesima;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale

Uditi i seguenti interventi:

Il vicesindaco Ignazio Giordano relaziona sul punto, precisando che il regolamento è stato predisposto sulla base di uno schema tipo predisposto dagli organi sovracomunali, per adeguare il regolamento esistente alle modifiche normative introdotte. Il nuovo codice della protezione civile impone ai comuni di dotarsi di una struttura comunale organizzata secondo i criteri fissati dal codice stesso. L'approvazione del regolamento rappresenta il primo step per la riorganizzazione del gruppo comunale di protezione civile, che ha garantito un importante supporto durante le fasi emergenziali che si sono susseguite sul territorio. Ricorda le attività svolte durante il periodo COVID, che hanno contribuito a rendere meno gravoso un momento difficile. Evidenzia l'importanza della prevenzione e delle attività di protezione civile. Auspica un voto favorevole dell'intero consiglio.

Atteso il seguente esito della votazione:

Consiglieri presenti: 09	Consiglieri assenti: 04 (Barone Roberto, Imbrogno Giorgia, Ricci Margherita, Aiello Rosaria).
Consiglieri votanti: 09	Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri favorevoli: 09	Voti contrari: nessuno

DELIBERA

Di approvare la proposta indicata in premessa, che qui si intende integralmente richiamata e confermata.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione palese resa per alzata di mano

Consiglieri presenti: 09	Consiglieri assenti: 04 (Barone Roberto, Imbrogno Giorgia, Ricci Margherita, Aiello Rosaria).
Consiglieri votanti: 09	Consiglieri astenuti: nessuno
Consiglieri favorevoli: 09	Voti contrari: nessuno

DELIBERA

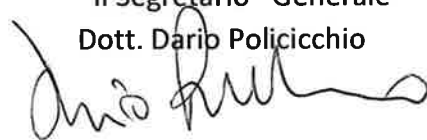
di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.lgs. n. 267/2000, vista l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott.ssa Alessia Grimaldi



Il Segretario Generale
Dott. Dario Policicchio



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 31.07.25 e vi rimarrà per quindici consecutivi, come previsto dall'art 124, comma 1, del T.u.o.e.l.n.267/2000 e dall'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69, e successive modificazioni.

Mendicino li 31.07.2025

Il Responsabile del Servizio Segreteria

Elena Chiappetta



ESECUTIVITA' IMMEDIATA-(ex art.134,comma 4, del T.u.o.e.L n. 267/2000)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva.

Mendicino li 17.07.2025

Il Responsabile del Servizio Segreteria

Elena Chiappetta



